Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 7 settembre 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1955.

Classificazione tra le provinciali della costruenda strada da Campagna ad Acerno, in provincia di Salerno, e relativa approvazione del suo tracciato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 3 febbraio 1954, n. 129, con la quale l'Amministrazione provinciale di Salerno ha chiesto l'approvazione del tracciato del costruendo tronco da Campagna ad Acerno, nonchè il passaggio fra le strade provinciali della suddetta strada;

Considerato che, contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1866, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 644, espresso nell'adunanza dell'8 marzo 1955;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i requisiti prescritti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13, 14 e 25 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato ai sensi ed agli effetti dell'art. 25 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici, il tracciato relativo al costruendo tronco stradale da Campagna ad Acerno di cui all'allegata corografia che sarà vistata dal Ministro proponente.

Art. 2.

L strada da Campagna ad Acerno, in provincia di Salerno, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1955
Registro n. 30 *Lavori pubblici, foglio n.* 25

(4656)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada che dall'abitato di San Pietro va alla provinciale Scafati-trivio Passanti, in provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 14 maggio 1954, n. 357, con la quale il Consiglio provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale che dall'abitato di San Pietro, sulla provinciale Scafati-Poggiomarino-San Marzano, va alla provinciale Scafati-trivio Passanti in località Tricino;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell' 8 marzo 1955, n. 517;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada che dall'abitato di San Pietro, sulla provinciale Scafati-Poggiomarino San Marzano, va alla provinciale Scafati-trivio Passanti, in località Tricino, in provincia di Salerno, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1955
Registro n. 31 *Lavori pubblici, foglio n.* 115

(4628)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1955.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Bagnoregio, Celleno e Civitella d'Agliano, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Montefiascone, in provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Bagnoregio, Celleno e Civitella d'Agliano, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Montefiascone, in provincia di Viterbo;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° ottobre 1955 per i comuni di Bagnoregio, Celleno e Civitella d'Agliano, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Montefiascone, in provincia di Viterbo.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1955
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 176. — BENNATI

(4564)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 31 agosto 1955.

Revoca dell'ordinanza di sanità aerea n. 3 del 21 maggio 1955 concernente le provenienze dagli aeroporti della circoscrizione di Calcutta (India). Ordinanza di sanità aerea n. 4 del 1955.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerata l'avvenuta normalizzazione delle condizioni sanitarie nella circoscrizione di Calcutta (India);

Veduto il Regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Veduta la propria ordinanza di sanità aerea n. 3 del 21 maggio 1955;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza di sanità aerea n. 3 del 21 maggio 1955, concernente l'assoggettamento delle provenienze dagli aeroporti della circoscrizione di Calcutta (India) alle misure contro il colera, è revocata.

Art. 2.

I Prefetti della Repubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 agosto 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4660)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Conferimento di benemerenze al merito della sanità pubblica

Estratto del decreto del Presidente della Repubblica in data 24 agosto 1954, con il quale sono state conferite le seguenti benemerenze al merito della sanità pubblica:

Medaglia d'oro: Addarii dott. Francesco; Ascoli prof. Alberto; Barachetti dott. Marco; Bosco prof. Manfredi; Cellai dott. Pio; Consoli dott. Nicolò; Lanfranchi prof. Alessandro; Miceli dott. Emanuele; Silvestrini prof. Luigi.

Medaglia d'argento: Campanella dott. Francesco; Fava dott. Emilio; Giacomoni dott. Arturo; Giua dott. Massimo; Lampani dott. Vincenzo; Sottoriva dott. Adelmo.

Medaglia di bronzo: Belli dott. Mario Francesco.

Attestazione: De Alteriis dott. Alfonso.

Estratto del decreto del Presidente della Repubblica in data 26 giugno 1955, con il quale sono state conferite le seguenti benemerenze al merito della sanità pubblica:

Medaglia d'argento: Lilla dott. Italo.

(4638)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca del divieto di pesca in un tratto del Canale Bianco (Rovigo)

Il divieto di pesca disposto con il decreto Ministeriale 5 gennaio 1951, in un tratto del Canale Bianco, scorrente nei comuni di Rovigo, Bosaro e Pontecchio Polesine (Rovigo), viene revocato.

(4640)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di filosofia presso la Facoltà di magistero della Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero della Università di Roma, è vacante la cattedra di « filosofia » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4662)

Vacanza delle cattedre di filosofia morale e di storia dell'arte moderna presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1) « filosofia morale »;
2) « storia dell'arte moderna ».

Gli aspiranti al trasferimento delle cattedre predette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4663)

Vacanza delle cattedre di clinica oculistica e di clinica dermosifilopatica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma sono vacanti le cattedre di « clinica oculistica » e di « clinica dermosifilopatica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4666)

Vacanza della cattedra di diritto ecclesiastico presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Pisa è vacante la cattedra di « diritto ecclesiastico » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4664)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Napoli, è vacante la cattedra di « istituzioni di diritto privato » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4665)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Bologna è vacante la cattedra di « istituzioni di diritto privato » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4667)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 263

Corso dei cambi del 6 settembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	—	624,80	624,82	624,83	624,78	624,78	624,82	624,83	624,83	624,83
$ Can.	—	633,50	633,25	633,25	633,20	632,66	633,15	633,25	633,25	633,25
Fr. Sv. lib.	—	145,50	145,77	145,80	145,81	145,80	145,79	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	—	89,90	90 —	89,85	89,81	89,85	89,85	89,85	89,85	89,85
Kr. N.	—	87,10	87 —	86,90	86,95	86,91	86,90	86,90	86,90	86,90
Kr. Sv.	—	120,30	120,80	120,78	120,75	120,79	120,78	120,78	120,78	120,78
Fol.	—	164,50	164,35	164,35	164,25	164,30	164,33	164,35	164,35	164,35
Fr. B.	—	12,50	12,495	12,485	12,47	12,50	12,495	12,485	12,485	12,48
Fr. Fr.	—	178,55	178,60	178,56	178,52	178,56	178,58	178,56	178,56	178,56
Fr. Sv. acc.	—	143 —	142,89	142,90	142,81	142,87	142,90	142,88	142,90	142,90
Lst.	—	1737 —	1736,80	1737 —	1736,70	1736,74	1736,625	1737 —	1737 —	1737 —
Dm. occ.	—	149 —	148,66	148,63	148,50	148,66	148,62	148,62	148,63	148,63

Media dei titoli del 6 settembre 1955

Rendita 3,50 % 1906	59,925
Id. 3,50 % 1902	59,40
Id. 5 % 1935	92,525
Redimibile 3,50 % 1934	81,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,60
Id. 5 % 1936	93,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	96,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 settembre 1955

1 dollaro USA.	624,825
1 dollaro Can.	633,20
1 Fr. Sv. lib.	145,795
1 Kr. Dan.	89,85
1 Kr. Norv.	86,90
1 Kr. Sv.	120,78
1 Fol.	164,34
1 Fr. bel.	12,49
100 Fr. Fr	178,57
1 Fr. Sv. acc.	142,90
1 Lst.	1736,825
1 Marco ger.	148,625

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli a cattedre negli Istituti di istruzione artistica: 1) cattedra di arti grafiche con la direzione dei relativi laboratori nell'Istituto d'arte di Perugia (gruppo A, grado 10°); 2) cattedra di plastica decorativa nella Scuola d'arte del legno e del ferro annessa all'Istituto d'arte di Urbino (gruppo A, grado 11°).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, e successive modificazioni;
Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visti i regi decreti 9 febbraio 1921, n. 571 e 14 marzo 1929, n. 436, relativi alle piante organiche degli Istituti d'arte di Urbino e Perugia;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1923, n. 227;
Visto il regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 1706;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato, con modificazioni, con legge 11 giugno 1950, n. 416;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli a cattedre negli Istituti di istruzione artistica vacanti alla data di espletamento dei concorsi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961

1) un concorso per la cattedra di arti grafiche con la direzione dei relativi laboratori nell'Istituto d'arte di Perugia (gruppo *A*, grado 10°);

2) un concorso per la cattedra di plastica decorativa nella Scuola d'arte del legno e del ferro annessa all'Istituto d'arte di Urbino (gruppo *A*, grado 11°);

Art. 2.

I titoli debbono comprovare principalmente le qualità artistiche e didattiche del candidato.

Per la partecipazione al concorso si prescinde dal limite massimo di età, previsto dalle vigenti norme, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartiti in tale periodo il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Art. 3.

Le domande di ammissione, distinte per ciascun concorso e redatte su carta da bollo da L. 200 debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti Ufficio concorsi) entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti ai concorsi debbono dichiarare nelle domande:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alle domande dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Le domande prive di una qualsiasi delle dichiarazioni sopra indicate, o del visto o dell'autenticazione della firma, non saranno prese in considerazione.

Gli aspiranti dovranno anche nelle domande:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome, cognome, paternità e preciso recapito, rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Nella compilazione delle domande i concorrenti potranno utilmente attenersi al modello allegato al presente bando (allegato *A*).

Art. 4.

I requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Alle domande dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. Se essi consistano in lavori, dovranno essere spediti a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo di accludere alle domande un elenco in triplice copia dei titoli (allegato *B*).

Non sono accettati i manoscritti e i dattiloscritti. I titoli che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I titoli presentati non saranno restituiti prima della scadenza dei termini per i ricorsi giurisdizionale e straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale dichiarando che nulla ha da obbiettare sulla regolarità o l'esito dei concorsi.

E' in facoltà dell'Amministrazione di concedere un breve termine per la rettifica dei documenti che siano ritenuti non regolari, purchè presentati in tempo utile.

Art. 5.

A. I concorrenti inclusi nelle terne di cui al successivo art. 8 dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del collocamento nelle terne medesime i seguenti documenti, di data non anteriore a quella di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* (ad eccezione del documento militare e dell'atto di nascita):

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

3) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

4) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame

obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e degli allievi.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica. Tale documento non potrà essere sostituito con il certificato penale;

6) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta bollata da L. 200 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre alla legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto;

7) stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Il certificato dovrà essere rilasciato dal Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

B. I candidati dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare solo la copia dello stato di servizio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, su carta bollata da L. 200 per il primo foglio, e da L. 100 per i fogli successivi e il certificato medico.

C. I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa produrranno solamente l'estratto dell'atto di nascita, il certificato del godimento dei diritti politici, il certificato penale generale e una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono connessi a particolari qualità, gli interessati dovranno comprovare il possesso delle qualità stesse, nel modo seguente:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio del l'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, in qualità anche di militarizzati od assimilati, e della lotta di liberazione (partigiani o combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241) dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quello di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quello di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. La dichiarazione integrativa potrà essere prodotta anche oltre il termine di presentazione dei documenti purchè prima delle prove orali;

e) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra di liberazione, anche se militarizzati o assimilati, o della lotta di liberazione, ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione e dell'internamento da parte del nemico posteriormente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido; mentre i mutilati e invalidi per servizio, assimilati ai mutilati e invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, presenteranno il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dagli orfani caduti in servizio per comprovare la loro qualità;

h) i figli degli invalidi per i conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata, in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dai figli dei mutilati e invalidi per servizio per comprovare la loro qualità con l'avvertenza che il certificato di invalidità da rilasciarsi a nome del loro padre è il mod. 69-*ter* precisato nella precedente lettera *f*);

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) o dei caduti per causa di servizio dovranno esibire un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

q) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 7.

I termini di presentazione delle domande, dei documenti e dei titoli di merito sono aumentati di trenta giorni per i concorrenti non residenti in territorio metropolitano.

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo i termini stabiliti, anche se presentati in tempo agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici o Amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati alla Direzione generale antichità e belle arti per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

La legalizzazione della firma non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione della autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati ed invalidi di guerra ovvero orfani e vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglia numerosa.

Art. 8.

Per ciascun concorso la Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Terminata la valutazione dei candidati, la Commissione proporrà al Ministro, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

La Commissione dovrà redigere una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti e in modo più particolareggiato su quelli proposti per la nomina, nonchè l'indicazione dei motivi che l'hanno guidata nel formulare ogni singolo giudizio.

Il posto messo a concorso è assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro un biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nelle terne secondo l'ordine di classificazione.

Il vincitore del concorso che non accetta la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinunzia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1955

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1955
Registro n. 42, foglio n. 156.

Allegato *A*

MODELLO DELLA DOMANDA
(Carta bollata da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale antichità e belle arti (Ufficio concorsi) Roma.

Il sottoscritto . . di . e di . . . . nato a il . residente in . via n. . chiede di essere ammesso al concorso della cattedra di . ., dichiara:

di possedere i requisiti dell'età stabiliti dal bando (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .;

di non aver riportato condanne penali (2);

di avere, nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione (3) .;

di non essere stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni (4);

di essere impiegato dello Stato (5).

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni gli vengano indirizzate al seguente recapito

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che i dati sopra riportati rispondono al vero e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione di regolari documenti nei termini e con le modalità stabilite dal bando.

Allega i titoli di merito descritti nell'elenco accluso in triplice copia.

Data . . . .

Firma . . . .

Visto o autenticazione della firma

(1) Dichiarare gli eventuali requisiti che, ai sensi del bando, diano diritto all'elevazione del limite di età.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali riportate.

(3) Ai sensi dell'art. 5 del bando.

(4) Indicare eventualmente i provvedimenti di destituzione, revoca o licenziamento.

(5) Indicare eventualmente l'Amministrazione di appartenenza e la qualifica rivestita.

Allegato *B*

Elenco dei titoli allegati alla domanda del candidato . . . . per la partecipazione al concorso alla cattedra di . .

A. Titoli didattici ed amministrativi (servizi prestati in Scuole o Uffici pubblici) n.

B. Titoli scolastici e di studio (lauree, diplomi, borse di studio, ecc.) n.

C. Titoli artistici, tecnici e culturali, n. . . . .

D. Titoli vari.

(4653)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga al 15 settembre 1955 del termine per la presentazione delle domande provvisorie per l'ammissione al concorso per l'Accademia aeronautica - anno accademico 1955-56.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 4 aprile 1955, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di settanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale, alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica anno accademico 1955-56 (registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1955, registro n. 18 Difesa-Aeronautica, foglio n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1955);

Visto il decreto Ministeriale in data 12 luglio 1955, con il quale è prorogato al 31 agosto 1955 il termine per la presentazione delle domande provvisorie per l'ammissione al con-

corso (registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1955, registro n. 4 Difesa-Aeronautica, foglio n. 2, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 19 agosto 1955);

Decreta:

Articolo unico.

Il termine per la presentazione delle domande provvisorie per l'ammissione al concorso è prorogato a tutto il 15 settembre 1955.

Roma, addì 26 agosto 1955

p. *Il Ministro*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1955
Registro n. 4 Difesa-Aeronautica, foglio n. 390. — LAZZARINI

(4651)

Modificazione dell'art. 6 del decreto Ministeriale 26 gennaio 1955 concernente il concorso a ventinove posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 26 gennaio 1955, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a ventinove posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri (registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1955, registro n. 14 Difesa-Aeronautica, foglio n. 297);

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 6 del decreto Ministeriale concernente il bando di concorso in preambolo, è modificato come segue:

« La Commissione di esame sarà nominata con successivo decreto e sarà composta di ufficiali del Corpo del genio aeronautico.

Presidente della Commissione sarà un ufficiale generale del Genio aeronautico. Qualora vi siano concorrenti che abbiano dichiarato di voler sostenere gli esami facoltativi nelle lingue estere di cui al successivo art. ., faranno parte della Commissione di esame professori insegnanti di inglese e di tedesco o ufficiali dell'Aeronautica militare particolarmente versati nella conoscenza di dette lingue ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1955

p. *Il Ministro*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1955
Registro n. 4 Difesa-Aeronautica, foglio n. 391. — LAZZARINI

(4652)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento straordinario di centonovanta subalterni in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri indetto con decreto Ministeriale 17 maggio 1950.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 169, concernente la facoltà di effettuare, mediante concorso per titoli, un reclutamento straordinario di centonovanta subalterni in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto Ministeriale 17 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1950, registro n. 17, foglio n. 287, con il quale è stato bandito un concorso per il reclutamento straordinario di centonovanta subalterni dei carabinieri;

Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 4 del 22 ottobre 1954-21 gennaio 1955, con la quale è stato accolto il ricorso giurisdizionale prodotto dal maresciallo capo dei carabinieri Dell'Orso Ezio;

Decreta

Articolo unico.

La Commissione per la rivalutazione dei titoli prodotti dai partecipanti al concorso per il reclutamento straordinario di centonovanta subalterni in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto Ministeriale 17 maggio 1950, citato nelle premesse, è così composta:

Generale di brigata CC in s.p.e. Anedda Efisio, presidente;

Tenente colonnello CC. in s.p.e. Buono Michele, Tenente colonnello ftr. in s.p.e. Piccinni Giovanni, Tenente colonnello art. in s.p.e. Rossi Davide e Maggiore CC in s.p.e. Serpi Giovanni, membri;

Maras Giuseppe, quale rappresentante della Commissione di 2° grado per il riconoscimento delle qualifiche e per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare ai partigiani, membro;

1° segretario (grado 9°) dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito Pizzullo Michele, segretario senza voto.

Al presidente, ai membri, al segretario della Commissione saranno attribuiti i compensi previsti dall'art. 5 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1955

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1955
Registro n. 38, foglio n. 384

(4650)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.